

Il Giudice Sportivo, sciolta la riserva di cui al comunicato B/6/GS del 12/11/2014, esaminata l'istanza presentata all'arbitro dalla società Rugby Noceto FC, omologa la gara con il risultato riportato qui di seguito:

Omologazione risultati gare del 9/11/2014 - 1° giornata di RITORNO - 1° Fase

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 2 Poule 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
VASARI RUGBY AREZZO ASD	-RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	24 - 19	(2- 1)	Sig. TARANTINO M.

C L A S S I F I C A

Girone 2 Poule 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.	22	6	5	0	1	15	158	102	56	0	6
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	19	6	4	0	2	18	150	104	46	0	6
ASD PESARO RUGBY	15	6	3	0	3	18	129	111	18	0	6
MODENA RUGBY 1965 ASD	14	6	3	0	3	15	110	131	-21	0	6
RENO RUGBY BOLOGNA ASD	11	6	2	0	4	13	128	155	-27	0	6
VASARI RUGBY AREZZO ASD	6	6	1	0	5	11	91	163	-72	0	6

SSS

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATO DALLA SOCIETA' RUGBY NOCETO F.C. IN DATA 9/11/2014

Il Giudice Sportivo,

visto il ricorso depositato dal Rugby Noceto F.C. a firma del dirigente accompagnatore Sig. Alessandro Guerci al direttore di gara Sig. Matteo TARANTINO il 9/11/2014 in occasione della gara del campionato Serie B girone 2 "Vasari Arezzo Rugby Asd – Rugby Noceto FC", e istruito il procedimento ai sensi degli artt. 56 e ss. del Regolamento di Giustizia, con comunicazione di fissazione udienza inviata alle società in data 12/11/2014;

verificato che nel termine perentorio del 17/11/2014 il Rugby Noceto FC ha fatto pervenire memoria difensiva a firma del dirigente accompagnatore Sig. Alessandro GUERCI e del Presidente Sig. Angelo BARONCELLI, mentre il Vasari Arezzo Rugby Asd non ha prodotto documenti né memorie;

verificato altresì che dalla produzione documentale in atti vi sono sufficienti elementi per addivenire alla decisione;

dichiara chiusa la fase istruttoria e passa alla decisione nel merito.

*

In via preliminare, il G.S. ricorda che il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata e che da quest'ultimo discendono tutti gli elementi utili alla decisione.

Dal referto dell'arbitro, sotto il nome Daniele Delendati, è emerso che "... durante lo svolgimento di un raggruppamento in piedi (maul) entrava lateralmente allo stesso colpendo un avversario al busto con un pugno. ".

*

Nel merito, il Rugby Noceto FC con la propria istanza-ricorso lamenta che "al 26° min. del secondo tempo veniva espulso il n. 4 del Noceto (cioè il giocatore Daniele Delendati) con un cartellino rosso diretto per la seguente motivazione <dava un pugno> , cosa non veritiera in quanto nessuno riceveva alcun pugno, anche l'avversario confermava l'accaduto."

Nella sua memoria integrativa del 13/11/2014 il Rugby Noceto FC, oltre a ribadire che il giocatore della squadra avrebbe confermato la sua tesi, specifica che la suddetta espulsione sarebbe avvenuta in un momento fondamentale della partita creando un vantaggio numerico per il Vasari Arezzo Rugby e non esclude che la decisione dell'arbitro sia stata presa senza che questi avesse una adeguata visuale per valutare correttamente il movimento del giocatore espulso.

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT.56 E SS. REG. DI GIUSTIZIA DEL RUGBY NOCETO FC – Pag. 2

Si evidenzia che nel proprio referto l'arbitro Sig. Matteo TARANTINO ha specificatamente indicato la dinamica dei fatti, confermando successivamente, a mezzo telefono, i fatti riportati a referto specificando di essersi consultato con l'assistente di gara proprio di fronte al quale si sono svolti i fatti oggetto del ricorso del Noceto Rugby FC prima di prendere il provvedimento.

Si ricorda che il Regolamento di Giustizia FIR in vigore dispone che "*qualora* (un tesserato partecipante alla gara, i.e. un giocatore) *colpisca un avversario con il pugno ...*" sia prevista la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi. Le circostanze come descritte in atti hanno determinato l'applicazione del minimo della sanzione.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo, **visti** gli artt. 52, 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia, **rigetta** l'istanza così come presentata dalla società Rugby Noceto FC con il ricorso all'arbitro del 9/11/2014 successivamente integrata da memoria fatta pervenire il 13/11/2014, poiché infondata nel merito; **conferma** la sanzione comminata al giocatore Daniele Delendati di due settimane di squalifica (dal 10/11/2014 al 23/11/2014 compresi) in base all'art.27/1 lett. k); **omologa** la partita Vasari Arezzo Rugby Asd vs Rugby Noceto FC con il risultato conseguito sul campo di 24-19 (2-1 mete); **onera** la società Rugby Noceto FC a versare il contributo per le spese di impugnativa, nella misura di Euro 150,00 (CENTOCINQUANTA/00), stante la soccombenza e manda all'ufficio Amministrazione della FIR per i propri adempimenti.

Roma, 19 Novembre 2014

(Avv. Francesco Grillo)

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**